

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1497 del 29 ottobre 2015

Interventi in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Concessione dei contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23.4.2013 n. 5. Anno 2015. Approvazione bando.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori. Con il presente provvedimento, si intende dare attuazione all'articolo 12 della L.R. n. 5/2013 per la concessione di contributi agli enti locali diretti a finanziare le attività e le strutture previste dalla legge, approvando criteri e modalità e il relativo bando.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno.

A tal fine la norma stabilisce che la Regione - in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche - promuova e favorisca l'attività di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori.

L'articolo 12 della L.R. n. 5/2013 prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, stabilisca i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi agli Enti locali diretti a finanziare le attività e le strutture previste dalla legge. In applicazione di questo articolo la Giunta regionale con deliberazione n. 67/CR del 10.06.2014 ha approvato le priorità e le modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni e alle Aziende ULSS e ha trasmesso il predetto provvedimento in Consiglio regionale per l'acquisizione del previsto parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale ha espresso, in data 3 luglio 2014, parere favorevole sul citato provvedimento.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 - come modificato con L.R. n. 17 del 9 ottobre 2015 - prevede per l'attuazione della L.R. n. 5/2013 uno stanziamento di € 400.000,00 sul capitolo di spesa corrente 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)".

In considerazione dei tempi limitati per espletare la procedura per l'assegnazione dei contributi entro la conclusione del 2015, si ritiene opportuno mantenere le priorità e le modalità stabilite per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2014.

Il "Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne" previsto all'articolo 8 della citata L.R. n. 5/2013 - con funzione di supporto, di consultazione e di indirizzo nei confronti della Giunta regionale - riunito il giorno 21 ottobre 2015 ha espresso parere favorevole alla proposta di procedere all'assegnazione dei finanziamenti 2015 mantenendo le priorità e le modalità adottati per i finanziamenti dell'anno 2014.

Tutto ciò premesso, si riepilogano di seguito i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi regionali diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 per l'anno 2015, sulla base della presentazione di un progetto di attività a durata annuale.

BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Comuni del Veneto:
 - a. singoli;
 - b. associati con altri Comuni;
 - c. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.
2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:
 - a. singole;
 - b. associate con altre Aziende ULSS ;
 - c. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (accettazione formale del contributo regionale, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

1. Centri antiviolenza (articolo 3, L.R. n. 5/2013)
2. Case rifugio (articolo 4, L.R. n. 5/2013)
3. Case di secondo livello (articolo 5, L.R. n. 5/2013)

Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale come previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 5/2013 (DDGR. n. 2546/2013, n. 2547/2013 n. 932/2014, n. 933/2014 1355/2014 e successivi provvedimenti di aggiornamento già adottati alla data di scadenza del Bando).

STANZIAMENTO

Lo stanziamento complessivo di € 400.000,00 previsto per l'esercizio finanziario 2015 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture, in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul territorio, come di seguito riportato:

- n. 15 Centri antiviolenza: € 168.000,00;
- n. 9 Case Rifugio: € 100.000,00;
- n. 12 Case di secondo livello: € 132.000,00.

INTERVENTI AMMESSI

L'implementazione e la gestione delle strutture finanziabili sopra elencate.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima dell'80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo

di € 20.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. I contributi concessi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) Centri anti violenza: il numero di utenti che si sono rivolti al centro (ascolti telefonici) nell'anno 2014. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione 2015 inviate da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso gli uffici della Sezione Relazioni Internazionali;
- b) Case rifugio e Case di secondo livello: il numero di persone ospitate per giorni di presenza nell'anno 2014. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione 2015 inviate da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso gli uffici della predetta Sezione.

GRADUATORIA

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di tre distinte graduatorie - centri anti violenza, case rifugio, case di secondo livello - che verranno approvate con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali entro il 31 dicembre 2015.

Per la ripartizione dei finanziamenti le tre distinte graduatorie saranno formate applicando il criterio di preferenza dato dal numero di utenti /presenza ospiti delle strutture, come sopra specificato per le diverse tipologie.

Al primo classificato per ciascuna graduatoria sarà erogato l'intero contributo richiesto (ove ammissibile). Ai progetti successivamente collocati in graduatoria, si applicherà, per ogni posizione successiva, un abbattimento percentuale pari al 5% sul contributo richiesto (ove ammissibile) al fine di poter soddisfare il maggior numero di richieste del territorio (es: 1[^] classificato = 100%; 2[^] classificato = 95%, ecc.).

Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute.

DURATA

Per tutte le domande ammesse la durata massima del progetto di attività presentato è di un anno. Con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni finali e delle rendicontazioni di spesa.

Al fine di consentire la presentazione delle richieste di contributo in considerazione di quanto evidenziato, si propone di approvare l'allegato schema di bando del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, (**Allegato A**) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a centri anti violenza (**Allegato B**), case rifugio (**Allegato C**) e case di secondo livello (**Allegato D**) di cui alla L.R. 23.04.2013, n. 5, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i;
- VISTA la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39;
- VISTA la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5;
- VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7;
- VISTA la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17;

- VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse e gli **Allegati A, B, C, D** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni e alle Aziende ULSS, in applicazione dell'articolo 12 della L.R. 23.04.2013, n. 5, dettagliatamente descritti in premessa;
3. di approvare lo schema di bando a firma del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, (**Allegato A**) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a Centri anti violenza, Case rifugio e Case di secondo livello (**Allegati B, C, D**) di cui alla L.R. 23.04.2013, n. 5, demandando al medesimo Direttore il compito di provvedere ai conseguenti adempimenti;
4. di determinare l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per un importo di € 400.000,00 a carico del capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)" del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015;
5. di dare atto che la Sezione Relazioni Internazionali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che le spese a carico del sopracitato capitolo di spesa 101877 di cui si demanda l'impegno con successivo atto del citato Direttore, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, dell'esecuzione del presente provvedimento e della diffusione del bando per la presentazione delle domande di contributo, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di disporre altresì la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento.